

La nuova famiglia non esclude necessariamente l'assegno divorzile

Cass. Civ., sez. I, sentenza 10 ottobre 2013, n. 23090 (Pres. Carnevale, rel. Bisogni)

ASSEGNO DIVORZILE – NUOVA FAMIGLIA COSTITUITA DALL'ONERATO – RILEVANZA – SUSSISTE – VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA NUOVA COMPAGNA – SUSSISTE

La costituzione di un nuovo nucleo familiare incide sulla misura dell'assegno divorzile dovuto alla ex moglie ma nel giudizio che include tale incidenza deve anche tenersi conto della situazione economica della nuova compagna dell'onerato e della misura patrimoniale con cui la stessa può contribuire alla nuova compagine familiare.

Rilevato che

1. Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 581/04, ha dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio fra P.A. e M.G. e ha imposto un contributo mensile di 950 euro a carico dell'A. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli.
2. Ha proposto appello P.A. chiedendo la rideterminazione dall'assegno e rilevando, nella sentenza del Tribunale di Siracusa, la sottovalutazione dalle capacità reddituali della G. e la sopravvalutazione delle necessità di spesa legate alle condizioni di salute dei figli.
3. Si è costituita la G. e ha chiesto il rigetto dell'appello principale di cui ha eccepito l'inammissibilità per tardività e l'infondatezza in relazione alla effettiva disparità dei redditi dei due ex coniugi. Ha proposto appello incidentale insistendo per l'accoglimento della domanda di restituzione di beni mobili in possesso dell'A.
4. La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 1253/07, ha respinto entrambi gli appelli e compensato le spese.
5. Ricorro per cassazione P.A. affidandosi a due motivi di impugnazione, illustrati con memoria difensiva, con i quali deduce: a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 898/1970 oltre che l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Il ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte dei giudici di merito dell'obbligo di mantenimento gravante a suo carico in conseguenza dalla formazione di una nuova famiglia; b) la violazione e falsa applicazione dell'art. 188 c.p.c. e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo o controverso del giudizio costituito dalla mancata produzione e acquisizione della dichiarazione dei redditi dalla G. relativa all'anno 2006.
6. Si difende con controricorso M.G.

Ritenuto che

7. Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.
8. I quesiti di diritto sono palesemente inidonei a soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis* alla controversia. Infatti il primo quesito relativo al primo motivo di ricorso ("voglia la Corte Suprema di Cassazione statuire in merito al diritto del figlio nato da una famiglia di fatto ad avere lo stesso livello di mantenimento dei figli nati dal matrimonio e affidati all'altro coniuge e stabilito dal decidente con un provvedimento giudiziario, stabilendo l'obbligo del giudice nel determinare l'importo dell'assegno di mantenimento alla comparazione tra il livello di mantenimento dei primi e del secondo"), al di là dalla stessa incongruenza formale della formulazione come richiesta di statuizione di un principio astratto, si presenta palesemente asimmetrico rispetto alle ragioni del decadere della sentenza impugnata che non ha affatto affermato un principio contrario in tema di diritto al mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio in relazione a quelli nati in un precedente matrimonio. Né può ritenersi ammissibile la richiesta, in un giudizio che ha per oggetto il mantenimento dei figli nati dal matrimonio, di una statuizione sulla misura del mantenimento del figlio nato successivamente alla separazione da un'altra relazione, trattandosi di una richiesta palesemente estranea all'oggetto del decidere ed estranea altresì alle stesse possibilità di pronuncia del giudice rispetto a un soggetto attualmente convivente con il padre. Né infine può ritenersi che la Corte di appello abbia affamato l'irrelevanza del mutamento delle condizioni economiche del soggetto obbligato in dipendenza alla formazione di una nuova famiglia dato che i giudici dell'appello non solo non hanno affatto affermato tale irrilevanza ma si sono fatti carico nella motivazione di valutare specificamente tale aspetto e di rilevare a tale proposito che il nuovo nucleo familiare gode anche delle risorse della compagna di P.A. che risulta aver percepito nell'anno solare 2005 un reddito netto di circa 22.600,00 euro,

oltre ad essere proprietaria al 100% di due immobili, di cui uno ceduto in locazione, e di ulteriori quattro immobili al 33%.

9. Il secondo quesito di diritto relativo al secondo motivo di ricorso (“Voglia la Suprema Corte statuire se costituisca fatto decisivo la produzione nel giudizio de quo dell’ultima dichiarazione dei redditi di una delle parti e se il giudice sia tenuto a prendere in considerazione l’omissione ai fini della decisione e di motivare adeguatamente in caso di rigetto della domanda antistataria”) pone alla Corte una richiesta di pronuncia sulla rilevanza di un’attività istruttoria che è prettamente di competenza del giudice di merito o che peraltro non involge alcun profilo di violazione di legge da parte del giudice di merito.

10. Quanto alle censure alla motivazione la Corte rileva che il ricorrente non ha proposto la sintesi di cui all’art. 366 bis c.p.c. e ha mosso delle argomentazioni del tutto generiche o apodittiche che risultano peraltro smentite dalle considerazioni svolte al precedente punto 8).

11. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 1.200 euro, oltre euro 200 per spese.

IL CASO.it